



COPIA

ORDINANZA N. 35 del 05-06-2024

Oggetto: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI PER L' ANNO 2024

IL SINDACO

IL SINDACO

VISTO l'art. 105 del D. Lgs. n. 112 del 31.3.1998 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. del Veneto n. 33 del 4.11.2002 – “ Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”;

VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3.4.2006 – “Norme in materia ambientale”;

VISTO il d. Lgs. n.114 del 31.3.1998 – “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la Legge n. 104 del 5.2.1992 in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge n. 647 del 23.12.1996 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21.10.1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei”;

VISTO l'art. 1, commi 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007);

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 186 del 6.09.2023 – “Classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2024, ai sensi del Decreto Legislativo n. 116 del 30 Maggio 2008 - Approvazione”;

VISTO la Legge 8 luglio 2003 n. 172 e, segnatamente, l'articolo 8, recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, che attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo la competenza a disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172” e ss. mm. e ii.;

VISTA la circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad oggetto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

VISTA l’ Ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 33 in data 08 aprile 2009 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’attività subacquea ludico – diportista e dell’attività subacquea avente finalità scientifiche”;

VISTA l’ Ordinanza della Capitaneria del Porto di Chioggia n. 30 in data 1° giugno 2022, con la quale sono stati disciplinati il noleggio e locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l’utilizzo di natanti da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

VISTA l’ Ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 19 in data 6 aprile 2022 “Disciplina della navigazione in prossimità della costa. Zone di mare interdette alla navigazione;

VISTA l’Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 25 del 30.04.2024;

VISTA l’Ordinanza 3 marzo 2009 del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica “dall’aggressione dei cani”;

DATO ATTO che nel Comune di Porto Viro non sono state rilasciate concessioni demaniali in quanto non sono presenti ad oggi aree pubbliche ad uso demanio turistico e ricreativo;

DATO ATTO però che durante il periodo estivo lo Scanno Cavallari viene utilizzato come spiaggia da numerose persone, in quanto unica spiaggia del territorio comunale;

VISTO che:

- Che sulla spiaggia non è attivo un servizio di salvataggio;
- Che il limite delle acque interdette alla navigazione non è segnalato;
- Che nelle acque antistanti lo scanno non sono stati individuati gli appositi corridoi di lancio per moto d’acqua o imbarcazioni;

RITENUTO necessario adeguare la disciplina comunale delle attività balneari alla normativa Sopravvenuta, in particolare alle ordinanze della Capitaneria di Porto di Chioggia, tenendo conto della necessità di tutelare le aree di particolare pregio ambientale e di fornire indicazioni ai fruitori della spiaggia di Scanno Cavallari;

RITENUTO di dover salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica, sia sotto il profilo igienico, sia sotto quello della corretta compatibilità dei comportamenti posti in essere dai frequentatori;

ORDINA

**ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI**

1.1 La stagione balneare 2024, in considerazione della data odierna, inizia il giorno **8 Giugno** e termina il giorno **15 Settembre**;

1.2 Sullo scanno Cavallari, il servizio di salvamento non è garantito, parimenti non è segnalato il servizio delle acque interdette alla navigazione ed il limite di acque sicure (metri 1.00). A tale proposito l'avente titolo (Comune di Porto Viro – settore LLPP) ne darà immediata comunicazione alla CP Chioggia e provvederà contemporaneamente ad apporre in luoghi ben visibili dell'arenile adeguata segnaletica in più lingue (e comunque italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco) con le presenti diciture: - ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO;
- ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1.00) NON SEGNALATO;
- ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (300 METRI DALLA COSTA) NON SEGNALATO.

ART. 2 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Durante tutto l'arco dell'anno sullo Scanno Cavallari **E' VIETATO**

2.1 Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza, salvataggio, soccorso/polizia.

2.2 Lasciare oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.

2.3 Sostare con attrezzature quali ombrelloni, tende, sedie o teli da mare e comunque qualsiasi altra tipo di installazione nella fascia di arenile che si estende dal mare verso la spiaggia per una profondità di metri 5.00, allo scopo di permettere il libero transito delle persone e dei mezzi di soccorso.

2.4 Campeggiare.

2.5 Praticare qualsiasi tipo di gioco nelle vicinanze dei bagnanti (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc...) qualora questo possa arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nonché nocimento all'igiene dei luoghi.

2.6 Esercitare attività (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc...), organizzare giochi, manifestazioni ricreative, spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione/nulla osta/ pareri degli uffici comunali e/o di altri enti competenti, ove previsti dalla normativa vigente.

2.7 Gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.

2.8 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, in carenza delle prescritte autorizzazioni, accendere fuochi.

2.9 Effettuare pubblicità sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti mediante la distribuzione di manifesti o lancio degli stessi, anche con mezzi aerei.

2.10 Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualunque scopo, a quota inferiore a 300 metri (mille piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia.

2.11 È sempre fatto divieto a chiunque, nelle zone di mare ricomprese entro la fascia dei 300 metri dalla costa, di tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai moli, dai pennelli e da tutte le altre opere di difesa costiera limitrofe o antistanti le spiagge di Scanno Cavallari. Sono altresì vietati tutti i comportamenti che, sebbene anche diversi, possano costituire pericolo alla balneazione, a causa dei bassi fondali.

ART. 3 DISCIPLINA DEGLI ACQUASCOOTER E MEZZI SIMILARI, WINDSURF

Acquascooter

3.1 La navigazione con acquascooter (moto d'acqua, jet ski e similari) è consentita nella fascia di mare compresa tra i 500 metri ed i 1000 metri dalla costa.

3.2 Essa è vietata:

- a. nell'ambito del porto di Porto Levante, fatto salvo il transito per raggiungere o lasciare i porticcioli, gli approdi, gli scali d'alaggio o gli impianti di distribuzione di carburanti ivi ricadenti;
- b. nelle zone di mare riservate alla balneazione;
- c. in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
- d. negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
- e. ad una distanza inferiore a 200 metri da navi o galleggianti alla fonda;
- f. ad una distanza inferiore a 100 metri da segnalamenti di subacquei, da segnali da pesca, da impianti di mitilicoltura e di acquacoltura, e da opere marittime foranee di difesa costiera.

3.3 Per prescrizioni sull'uso degli acquascooter, dotazioni di sicurezza degli stessi, ecc. attenersi all'ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 25/2024;

Windsurf

3.4 Durante la stagione balneare e durante le aperture extra-stagionali, l'uso della tavola a vela (windsurf) è consentita esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i 500 metri ed i 1000 metri dalla costa.

3.5. È fatto divieto di praticare il windsurf:

- a. in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
- b. nell'ambito del porto di Porto Levante;
- c. negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
- d. distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti, dalle opere marittime di difesa costiera, dagli impianti fissi, dalle reti da posta, dagli impianti di acquacoltura, dalle navi mercantili o militari alla fonda.

3.6 durante la stagione balneare, per la partenza, il transito e l'approdo devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio. In assenza di corridoi, nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l'obbligo di procedere con vela ammainata e con rotta perpendicolare alla costa.

3.7 Per prescrizioni sull'uso del windsurf, attenersi all'ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 25/2024;

ART. 4 ACCESSO SULLA SPIAGGIA DI SCANNO CAVALLARI DI CANI ACCOMPAGNATI E ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ANIMALE

4.1 Ai fini della presente ordinanza, per titolare dell'animale s'intende il proprietario o altro detentore che ne abbia la custodia o ne eserciti il controllo.

4.2 Sulla spiaggia dello Scanno Cavallari è vietato l'accesso degli animali ad eccezione dei cani e degli altri animali d'affezione, il cui accesso è disciplinato dalla L.R. del Veneto n. 60 del 28.12.1993 (in particolar modo dall'art. 18 bis) e dalla successiva D.G.R. del Veneto n. 500 del 19.4.2016.

4.3 Sullo Scanno è sempre prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente. Il conduttore del cane deve munirsi di museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta dell'Autorità competente (art. 1, comma 3°, lettere a) e b) dell'Ordinanza 3.3.2009 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali).

4.4 È fatto obbligo per i proprietari o altri detentori di animali da compagnia di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per la raccolta igienica delle deiezioni degli animali. È fatto altresì obbligo di provvedere all'immediata rimozione degli escrementi ed al conferimento nei cestini per la raccolta dei rifiuti. Le deiezioni liquide dovranno essere disperse e dilavate con abbondante riporto di acqua di mare.

4.5 Tali disposizioni restano in vigore durante l'intero arco dell'anno.

ART. 5 DISCIPLINA DELLA PESCA

Le attività di pesca sono regolamentate dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 25 del 30.04.2024 che si considera parte integrante e sostanziale del presente articolo.

ART. 6 SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non osserva le norme previste dalla presente ordinanza, non disciplinate dal Codice della Navigazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 1.000,00 ai sensi dell'art. 1.164, comma 2°, del Codice della Navigazione.

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza costituiscono condizioni minime per garantire la sicurezza delle persone, cose, animali, presenti sullo Scanno Cavallari. Si precisa che rimane a carico dei legittimi titolari delle aree l'individuazione, l'adozione e la predisposizione di tutti i sistemi, procedure e controlli atti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti.

È fatto obbligo a chiunque osservarla, ai sensi dell'art. 1.164 del Codice della Navigazione, come modificato dalla legge n. 172/03, e dell'art. 1.174.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo, in tale caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti secondo quanto previsto dagli art. 1.161, 1.164, 1.174, 1.231 Codice della Navigazione, dal D. L.vo n. 114/1998, dalla L. R. del Veneto n. 10/2001, ovvero dall'art. 650 Codice Penale.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Porto Viro per la durata di 15 giorni e venga trasmessa:

- Al proprietario/gestore del ristorante "Il Ghebo"
- All'Ufficio Segreteria
- All'Ufficio LL.PP. – V Settore
- Alla Polizia Locale
- Alla Capitaneria di Porto di Chioggia
- Al Comando Carabinieri di Porto Viro
- Alla Guardia di Finanza di Porto Levante
- Al Servizio Forestale Regionale delle Province di Padova e Rovigo
- All'ufficio di informazione turistica del Comune di Porto Viro - IAT

Tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate a far rispettare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni successivi alla data di pubblicazione del medesimo.

IL SINDACO
F.to Mantovan Valeria

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

ORDINANZA N. 35 del 05-06-2024

Oggetto: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI PER L' ANNO 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 20-06-2024 con numero di registrazione all'albo pretorio 592.

COMUNE DI PORTO VIRO li 05-06-
2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO